



COMUNE DI MALLARE

- Provincia di Savona -

REGOLAMENTO

PER L’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI FUNEBRI SUGLI SPAZI COMUNALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'affissione e la defissione degli annunci funebri e dei corrispondenti annunci di ringraziamento effettuate da Imprese di Onoranze Funebri, da Enti o Gruppi sugli appositi spazi comunali previsti ai sensi dell'art. 2.
2. Non regola le affissioni sugli spazi appositamente dedicati dai gruppi religiosi o comunque su spazi privati.

Articolo 2 – Luoghi di affissione

1. Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'apposita planimetria predisposta ed aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 3 – Modalità di affissione e defissione

1. L'affissione è effettuata direttamente dall'Impresa di Onoranze Funebri, dal Gruppo o dall'Ente interessati, nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:
 - a) devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 50 cm di larghezza e 40 cm di altezza per gli annunci funebri e di formato "A4" per gli annunci di ringraziamento;
 - b) deve essere rispettata la distanza di 1,00 cm tra ciascun annuncio, per ogni lato e dai bordi esterni della bacheca;
 - c) ogni impresa provvede alle affissioni e defissioni dei propri annunci, e ha l'obbligo al momento della defissione di pulire lo spazio che occupava;
 - d) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, gruppi o enti prima della scadenza;
 - e) gli annunci funebri devono essere rimossi entro due giorni dalla celebrazione del funerale;
 - f) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio; devono essere rimossi entro sette giorni dalla data di celebrazione del funerale;
 - g) gli annunci affissi ad esequie avvenute non possono restare esposti per più di cinque giorni.

Articolo 4 – Divieto di pubblicità

1. Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.
2. È consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre ovvero, in alternativa, la ditta, il gruppo o l'ente che ha curato l'affissione dell'annuncio; il Comune in cui ha sede la ditta, il gruppo o l'ente e il relativo numero di telefono.
3. L'indicazione di cui al precedente comma 2 deve rispettare tassativamente i seguenti requisiti:

- a) va riportata in alternativa una delle seguenti diciture "*Servizio funebre effettuato dalla ditta*" ovvero "*Affissione effettuata da*", seguita dalle altre indicazioni previste dal comma 2;
- b) è vietato l'uso di marchi, loghi o simili.

Articolo 5 – Sanzioni

1. In caso di violazione dei precedenti articoli 3 o 4 è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
2. Il soggetto sanzionato è ammesso a pagare in misura ridotta la somma di € 25,00 per ogni singolo foglio di annuncio.
3. Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i limiti previsti dall'art. 3 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.
4. La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.
5. Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza – ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. della legge 689/81.
6. Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 24.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.